

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVII LEGISLATURA

Modifica all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, in materia di contrasto e repressione dei crimini di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale (54-B)

EMENDAMENTI

Art. 1.

1.401/10

PALMA, CALIENDO

All'emendamento 1.401, sostituire le parole: «si applica la pena della reclusione da 2 a 6 anni» con le seguenti: «si applica la pena della reclusione da 6 mesi a 2 anni e 6 mesi per le ipotesi di cui al primo comma della lettera a), e della reclusione da 1 anno a 5 anni per le ipotesi di cui al primo comma, lettera b)».

Conseguentemente, alla fine del capoverso «3-bis», aggiungere le seguenti parole: «Agli articoli 414, 414-bis e 415 la parola: "pubblicamente" é sostituita dalle parole: "commessa in modo che derivi concreto pericolo di diffusione"».

1.401/11

PALMA, CALIENDO

All'emendamento 1.401, sopprimere le parole: «parole "commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione"».

1.401/12

BATTISTA, ORELLANA

All'emendamento 1.401, al capoverso «3-bis», sostituire le parole: «che derivi concreto» con le parole: «che ne derivi».

1.401/13

GIOVANARDI, QUAGLIARIELLO, COMPAGNA, AUGELLO

All'emendamento 1.401, al punto 3-bis dopo la parola: «negazione» aggiungere le seguenti: «o l'esaltazione».

1.401/14

MALAN

All'emendamento 1.401, al capoverso 3-bis, sostituire le parole: «dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232» con le seguenti: «dall'art. 6 dello statuto del Tribunale militare internazionale allegato all'Accordo di Londra dell'8 agosto 1945, compiuti in Europa dal 1° settembre 1939 al 6 maggio 1945».

1.401/15

DE PETRIS, DE CRISTOFARO

All'emendamento 1.401, all'articolo 1, al comma 1, capoverso 3-bis, dopo le parole: «legge 12 luglio 1999 n. 232» inserire le seguenti: «e giudizialmente accertati, con sentenza passata in giudicato, da un Tribunale internazionale».

1.401/16

CAPPELLETTI, BUCCARELLA

All'emendamento 1.401, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e tenendo conto dei fatti accertati con sentenza passata in giudicato, pronunciata da un organo di giustizia internazionale».

1.401/17

GIOVANARDI, QUAGLIARIELLO, COMPAGNA, AUGELLO

All'emendamento 1.401, dopo il punto 3-bis aggiungere il seguente:

«3-ter. La disposizione di cui al comma 3-bis non si applica con riferimento alle seguenti fattispecie previste dall'articolo 8 dello statuto della corte Penale internazionale:

- distruzione ed appropriazione di beni, non giustificate da necessità militari e compiute su larga scala illegalmente ed arbitrariamente;
 - deportazione, trasferimento o detenzione illegale;
 - dirigere deliberatamente attacchi contro popolazione civili in quanto tali o contro civili che non prendano direttamente parte alle ostilità;
 - lanciare deliberatamente attacchi nella consapevolezza che gli stessi avranno come conseguenza la perdita di vite umane tra la popolazione civile, e lesioni a civili o danni a proprietà civili ovvero danni diffusi, duraturi e gravi all'ambiente naturale che siano manifestamente eccessivi rispetto all'insieme dei concreti e diretti vantaggi militari previsti;
 - il trasferimento, diretto o indiretto, ad opera della potenza occupante, di parte della propria popolazione civile nei territori occupati o la deportazione o il trasferimento di tutta o di parte della popolazione del territorio occupato all'interno o all'esterno di tale territorio;
 - distruggere o confiscare beni del nemico, a meno che la confisca o la distruzione non siano imperativamente richieste dalle necessità della guerra;
 - violare la dignità della persone, in particolare utilizzando trattamenti umilianti e degradanti;
 - disporre un diverso dislocamento della popolazione civile per ragioni correlate al conflitto, se non lo richiedano la sicurezza dei civili coinvolti o inderogabili ragioni militari».
-

1.401

D'ASCOLA

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«Art. 1. – 1. All'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, dopo il comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"3-bis. Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda, ovvero l'istigazione e l'incitamento commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione della shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232"».

1.402

CAPPELLETTI, BUCCARELLA

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

- a) *nell'alinea, sostituire le parole:* «sono apportate le seguenti modificazioni» *con le seguenti:* «è aggiunto, in fine, il seguente comma»;
 - b) *sopprimere la lettera a);*
 - c) *sopprimere la lettera b);*
 - d) *alla lettera c), sopprimere l'alinea;*
 - e) *al capoverso 3-bis, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, tenendo conto dei fatti accertati con sentenza passata in giudicato, pronunciata da un organo di giustizia internazionale, ovvero da atti di organismi internazionali e sovranazionali dei quali l'Italia è membro».
-

1.403

CAPPELLETTI, BUCCARELLA

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

- a) *nell'alinea, sostituire le parole:* «sono apportate le seguenti modificazioni» *con le seguenti:* «è aggiunto, in fine, il seguente comma»;
 - b) *sopprimere la lettera a);*
 - c) *sopprimere la lettera b);*
 - d) *alla lettera c), sopprimere l'alinea;*
 - e) *al capoverso 3-bis, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, tenendo conto dei fatti accertati con sentenza passata in giudicato, pronunciata da un organo di giustizia internazionale».
-

1.404

D'ADDA

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e b).

1.405

GIOVANARDI, QUAGLIARIELLO, AUGELLO, COMPAGNA

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«*b-bis*) al comma 3, le parole: "l'incitamento" sono sostituite dalle seguenti: "il pubblico incitamento"».

1.406

D'ADDA

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«*c*) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"*3-bis*. Per i fatti di cui al comma 1, lettere *a*) e *b*), e al comma 3, la pena è aumentata se la propaganda, l'istigazione e l'incitamento si fondano in tutto o in parte sulla negazione della Shoah ovvero dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232"».

1.407

GIOVANARDI, QUAGLIARIELLO, AUGELLO, COMPAGNA

Al comma 1, alla lettera c), sostituire il capoverso 3-bis con il seguente:

«*3-bis*. Per i fatti di cui al comma 1 lettere *a*) e *b*), e al comma 3, la pena è aumentata se la propaganda, la pubblica istigazione ed il pubblico incitamento si fondano in tutto o in parte sulla negazione ovvero sull'esaltazione della Shoah ovvero dei crimini di genocidio e crimini contro l'umanità come definiti dall'articolo 6 e 7 dello statuto della Corte penale internazionale».

1.408

GIOVANARDI, QUAGLIARIELLO, AUGELLO, COMPAGNA

Al comma 1, alla lettera c), sostituire il capoverso 3-bis con il seguente:

«3-bis. Per i fatti di cui al comma 1 lettere a) e b), e al comma 3, la pena è aumentata se la propaganda, la pubblica istigazione ed il pubblico incitamento si fondano in tutto o in parte sulla negazione ovvero sull'esaltazione della Shoah ovvero dei crimini di genocidio come definito dall'articolo 6 dello statuto della Corte penale internazionale».

1.409

MUSSINI

Al comma 1, lettera c) capoverso 3-bis, dopo le parole: «legge 12 luglio 1999, n. 232» inserire le seguenti: «e giudizialmente accertati, con sentenza passata in giudicato, da un Tribunale internazionale».

1.410

GIOVANARDI, QUAGLIARIELLO, AUGELLO, COMPAGNA

Al comma 1, alla lettera c), dopo il capoverso 3-bis, aggiungere il seguente:

«3-ter. La disposizione di cui al comma 3-bis non si applica con riferimento alle seguenti fattispecie previste dall'articolo 8 dello statuto della corte Penale internazionale:

- distruzione ed appropriazione di beni, non giustificate da necessita militari e compiute su larga scala illegalmente ed arbitrariamente;
- deportazione, trasferimento o detenzione illegale;
- dirigere deliberatamente attacchi contro popolazione civili in quanto tali o contro civili che non prendano direttamente parte alle ostilità;
- lanciare deliberata mente attacchi nella consapevolezza che gli stessi avranno come conseguenza la perdita di vite umane tra la popolazione civile, e lesioni a civili o danni a proprietà civili ovvero danni diffusi, duraturi e gravi all'ambiente naturale che siano manifestamente eccessivi rispetto all'insieme dei concreti e diretti vantaggi militari previsti;
- il trasferimento, diretto o indiretto, ad opera della potenza occupante, di parte della propria popolazione civile nei territori occupati o la deportazione o il trasferimento di tutta o di parte della popolazione del territorio occupato all'interno o all'esterno di tale territorio;

- distruggere o confiscare beni del nemico, a meno che la confisca o la distruzione non siano imperativamente richieste dalle necessità della guerra;
 - violare la dignità della persone, in particolare utilizzando trattamenti umilianti e degradanti;
 - disporre un diverso dislocamento della popolazione civile per ragioni correlate al conflitto, se non lo richiedano la sicurezza dei civili coinvolti o inderogabili ragioni militari».
-

1.411

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 414 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, numero 1, la parola: "cinque" è sostituita dalla seguente: "tre";

b) il quarto comma è sostituito dal seguente: "Fuori dei casi di cui all'articolo 302, se l'istigazione o l'apologia di cui ai commi precedenti riguarda delitti di terrorismo crimini contro l'umanità la pena è della reclusione da due a sei anni. La pena è della reclusione da tre a otto anni se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici"».

Conseguentemente, all'articolo 415 del codice penale sostituire le parole: «da 6 mesi a 5 anni» con le seguenti: «fino a 3 anni».

TITOLO

Tit.1

GIOVANARDI, QUAGLIARIELLO, AUGELLO, COMPAGNA

Sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente:

«Modifiche all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975 n. 654 in materia di contrasto e repressione crimini di genocidio e crimini contro l'umanità come definiti dall'articolo 6 e 7 dello statuto della Corte penale internazionale».

Tit.2

GIOVANARDI, QUAGLIARIELLO, AUGELLO, COMPAGNA

Sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente:

«Modifiche all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975 n. 654 in materia di contrasto e repressione dei crimini di genocidio come definiti dall'articolo 6 dello statuto della Corte penale internazionale».
